



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Senza Zaino.
Per una scuola Comuni

ISTITUTO COMPRENSIVO

“F. D. GUERRAZZI”

Cambridge English Language Assessment

Exam Preparation Centre

con indirizzo musicale Ministeriale - Via G. B. Vico n. 1 - 57023 Cecina tel. 0586 680664
Sito web: www.guerrazzi.edu.it - codice meccanografico L11C82100V Codice Fiscale 92145000490
e-mail: liic82100v@istruzione.it - e-mail posta certificata liic82100v@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DI ISTITUTO “F. D. GUERRAZZI” (DELIBERA N. 3 C.d.I. del 25.01.2024)

Art. 1 – Premessa

1. Il Collegio dei Docenti ed il Consiglio di Istituto, per quanto di loro competenza, anche alla luce delle esperienze acquisite nel corso del dibattito sviluppatosi nel corso degli anni scolastici precedenti e visto quanto previsto dal D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 relativo al Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli Studenti della scuola secondaria, così come modificato dal D.P.R. n. 235 del 21.11.2007, stanno operando per la realizzazione di un Progetto didattico ed educativo attento non solo alla trasmissione dei contenuti (sapere), ma anche proiettato verso l'acquisizione di abilità e competenze (saper fare) e mirato a favorire atteggiamenti motivati e responsabili (saper essere). Il presente regolamento è altresì conforme al DPR 8/3/99 n. 275, al DPR 10/10/96 n. 567 e sue modifiche ed integrazioni ed è coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto “F. D. Guerrazzi” di Cecina.
2. In questa prospettiva si collocano tutte le attività curricolari dell'Istituto, le iniziative extracurricolari, le sperimentazioni, l'orientamento, i rapporti con le Istituzioni, e quant'altro connesso al funzionamento dell'Istituto nell'ambito del territorio. Tali funzioni ed attività debbono rispondere alle caratteristiche proprie di una comunità educativa basata sulla partecipazione di tutte le sue componenti fra di loro correlate attraverso un processo che ha nella trasparenza degli atti il suo elemento di base.

Titolo I – La comunità scolastica e le modalità di partecipazione democratica alla vita della stessa

Art. 2 – Funzioni delle componenti della comunità scolastica

1. Il Dirigente scolastico, il Personale Docente, amministrativo, tecnico, ausiliario, gli Studenti ed i loro Genitori concorrono al buon funzionamento dell'Istituto, esplicando le funzioni loro attribuite dalla vigente normativa.
2. Il **Dirigente** coordina le attività di tutti gli organi, assicurando la gestione unitaria dell'istituzione scolastica e finalizzandola all'obiettivo della qualità dei processi formativi, predispone gli strumenti attuativi del piano dell'offerta formativa e controlla i processi avviati, organizzando le risorse umane e finanziarie.
3. I **Docenti** realizzano, in autonomia culturale e professionale, il processo di insegnamento/apprendimento, promuovendo lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli Studenti, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti dalla vigente normativa. **Riuniti nel Collegio Docenti** curano la programmazione didattico-formativa e definiscono e convalidano il Piano dell'offerta formativa; **riuniti nei Consigli di intersezione, di interclasse e di classe** armonizzano il lavoro in modo che possano trovare applicazione le linee d'intervento adottate dal Collegio, avanzano proposte di tipo disciplinare, interdisciplinare, di sperimentazione; verificano periodicamente l'efficacia degli interventi formativi; assumono iniziative riguardo al recupero, al sostegno e all'inclusione; curano i comportamenti degli Studenti; attuano la partecipazione di genitori e Studenti alla vita della comunità scolastica attraverso lo scambio di informazioni, esperienze, opinioni; **riuniti nelle Commissioni di Lavoro** hanno funzioni consultive ma non decisionali; elaborano progetti da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Consigli di sezione e classe e del Consiglio d'Istituto.
4. Il **Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario** assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività dell'istituzione scolastica, in rapporto di collaborazione con il Dirigente scolastico ed il Personale Docente
5. Gli **Studenti** hanno diritto alla libertà di apprendimento;
6. I **Genitori** concorrono, operando negli spazi attribuiti dalle norme vigenti, si riuniscono a livello di classe, di corso o di Istituto sulla base delle norme di cui ai successivi punti del presente Regolamento, hanno diritto di associazione all'interno dell'Istituzione scolastica sulla base delle norme di cui ai successivi punti del presente Regolamento.

Art. 3 – La partecipazione democratica alla vita della comunità scolastica

1. La partecipazione democratica alla vita della comunità scolastica avviene attraverso gli Organi Collegiali previsti dalla vigente normativa in materia.

Art. 4 – Il Consiglio di Istituto

2. Il Consiglio di Istituto opera negli ambiti previsti dalle vigenti norme in materia, nel pieno rispetto delle competenze proprie e di quelle degli altri Organi Collegiali e degli Operatori scolastici in servizio nell'Istituto.
3. La composizione e gli ambiti di interesse del Consiglio di Istituto sono quelle indicate negli artt. 8 e sgg del D. L.vo 297/1994 e nelle disposizioni successive ed integrative. La convocazione, richiesta dalla Giunta esecutiva o dalla maggioranza dei suoi componenti, avviene con comunicazione scritta a firma del Presidente, trasmessa in via telematica almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta. Nella nota di convocazione deve essere esplicitato l'ordine del giorno, nel cui ambito, salvo l'unanimità dei presenti decida diversamente, deve svolgersi l'attività deliberativa. In casi di eccezionale gravità ed urgenza, la convocazione può avvenire per via telefonica.
4. Alle sedute del Consiglio di Istituto, nei limiti della capienza dei locali e negli spazi a questo destinati, può accedere il pubblico che ne abbia interesse. Gli esterni al Consiglio non hanno diritto di parola e non possono restare nella sala del Consiglio qualora questo debba trattare di fatti che riguardino interessi di singole persone. Il pubblico deve mantenere un comportamento che non determini turbativa alla seduta, che può essere dichiarata segreta dal presidente qualora egli ravvisi che la presenza del pubblico determina turbativa all'efficacia della seduta.
5. Alle sedute del Consiglio di Istituto possono essere ammessi con facoltà di parola, ma senza voto deliberante, rappresentanti degli Enti Locali o della società civile. La loro partecipazione deve essere deliberata dal Consiglio stesso ed è compito del Presidente o di suo delegato invitare gli stessi ad intervenire alla seduta.
6. Gli atti del Consiglio di Istituto sono accessibili a chi ne abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241
7. Copia delle delibere adottate dal Consiglio di Istituto deve essere pubblicata sul sito entro quindici giorni dalla data di svolgimento della seduta.

Art. 5 – La Giunta esecutiva

1. La Giunta esecutiva opera negli ambiti previsti dalle vigenti norme in materia, nel pieno rispetto delle competenze proprie e di quelle degli altri Organi Collegiali e degli Operatori scolastici in servizio nell'Istituto.
2. La composizione e gli ambiti di interesse della Giunta esecutiva sono quelli indicati negli artt. 8 e sgg del D. L.vo 297/1994 e nelle disposizioni successive ed integrative. La convocazione avviene con comunicazione scritta a firma del Presidente, trasmessa almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta. Nella nota di convocazione deve essere esplicitato l'ordine del giorno, nel cui ambito, salvo l'unanimità dei presenti decida diversamente, deve svolgersi l'attività deliberativa. In casi di eccezionale gravità ed urgenza, la convocazione può avvenire per via telefonica.
3. La Giunta esecutiva, sulla base degli indirizzi generali approvati dal Consiglio, e di deleghe esplicitamente attribuite da questo, svolge la funzione di organi di amministrazione ed assume tutte le deliberazioni relative alla gestione del patrimonio ed all'utilizzo delle risorse finanziarie.
4. Le sedute della Giunta esecutiva non sono aperte al pubblico. Possono, comunque, essere ammessi con facoltà di parola, ma senza voto deliberante, rappresentanti degli Enti Locali o della società civile. La loro partecipazione deve essere deliberata dalla Giunta stessa ed è compito del Presidente o di suo delegato invitare gli stessi ad intervenire alla seduta.
5. Gli atti della Giunta esecutiva sono accessibili a chi ne abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241
6. Devono essere esposte pubblicate sul sito della scuola entro quindici giorni dalla data di svolgimento della seduta solo le copie delle delibere adottate dalla Giunta per delega del Consiglio di Istituto. Non sono pubblicate – salvo esplicita richiesta degli interessati – delibere che riguardano singole persone.

Art. 6 – Il Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti opera negli ambiti previsti dalle vigenti norme in materia, nel pieno rispetto delle competenze proprie e di quelle degli altri Organi Collegiali e degli Operatori scolastici in servizio nell'Istituto.
2. La composizione e gli ambiti di interesse del Collegio dei Docenti sono quelli indicati nell'art. 7 del D. L.vo 297/1994 e nelle disposizioni successive ed integrative. La convocazione avviene con comunicazione scritta a firma del Dirigente, trasmessa almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta. Nella nota di convocazione deve essere esplicitato l'ordine del giorno, nel cui ambito, salvo l'unanimità dei presenti decida diversamente, deve svolgersi l'attività deliberativa. In casi di eccezionale gravità ed urgenza, la convocazione può avvenire per via telefonica.
3. Le sedute del Collegio dei Docenti non sono aperte al pubblico. Possono, comunque, essere ammessi con

facoltà di parola, ma senza voto deliberante, rappresentanti degli Enti Locali o della società civile. La loro partecipazione deve essere deliberata dal Collegio stesso ed è compito del Presidente o di suo delegato invitare gli stessi ad intervenire alla seduta.

4. Gli atti del Collegio dei Docenti sono accessibili a chi ne abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241

Art. 7 – Il Consiglio di intersezione/interclasse/classe

1. Il Consiglio opera negli ambiti previsti dalle vigenti norme in materia, nel pieno rispetto delle competenze proprie e di quelle degli altri Organi Collegiali e degli Operatori scolastici in servizio nell'Istituto.
2. Esso costituisce la sede di più diretta collaborazione delle componenti scolastiche per la migliore realizzazione degli obiettivi educativi e didattici. A tal fine i Consigli possono formulare agli altri Organi Collegiali proposte in ordine all'azione educativa e ad iniziative destinate ad agevolare ed estendere i rapporti reciproci fra le diverse componenti della comunità scolastica.
3. La composizione e gli ambiti di interesse dei Consigli sono quelli indicati nell'art. 5 del D. L.vo 297/1994 e nelle disposizioni successive ed integrative. La convocazione avviene con comunicazione scritta a firma del dirigente, trasmessa almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta. Nella nota di convocazione deve essere esplicitato l'ordine del giorno, nel cui ambito, salvo l'unanimità dei presenti decida diversamente, deve svolgersi l'attività deliberativa. In casi di eccezionale gravità ed urgenza, la convocazione può avvenire per via telefonica.
4. Le sedute del Consiglio non sono aperte al pubblico. Possono, comunque, essere ammessi con facoltà di parola, ma senza voto deliberante, rappresentanti degli Enti Locali o della società civile. La loro partecipazione deve essere deliberata dal Consiglio stesso ed è compito del Presidente o di suo delegato invitare gli stessi ad intervenire alla seduta.
5. Gli atti del Consiglio di Classe sono accessibili a chi ne abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 8 – Il Comitato di valutazione del servizio

1. Il Comitato di valutazione del servizio opera negli ambiti previsti dalle vigenti norme in materia, nel pieno rispetto delle competenze proprie e di quelle degli altri Organi Collegiali e degli Operatori scolastici in servizio nell'Istituto.
2. La composizione e gli ambiti di interesse del Comitato di valutazione del servizio sono quelli indicati nell'art. 11 del D. L.vo 297/1994 e nelle disposizioni successive ed integrative. La convocazione avviene con comunicazione scritta a firma del Dirigente, trasmessa almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta. Nella nota di convocazione deve essere esplicitato l'ordine del giorno, nel cui ambito, salvo l'unanimità dei presenti decida diversamente, deve svolgersi l'attività deliberativa. In casi di eccezionale gravità ed urgenza, la convocazione può avvenire per via telefonica.
3. Le sedute del Comitato di valutazione del servizio non sono aperte al pubblico.
4. Gli atti del Comitato di valutazione del servizio sono accessibili a chi ne abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 9 – Diritti e doveri del Personale scolastico

1. Il Personale scolastico dispone dei diritti ed è soggetto ai doveri di cui alla vigente normativa in materia contrattuale.
2. Esso è tenuto a svolgere i propri compiti nel rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, approvato con Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica previsto dall'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Testo Unico sul pubblico impiego".

Art. 10 – Diritti e doveri degli Studenti

1. I diritti ed i doveri degli Studenti sono ispirati alla promozione del processo formativo della loro personalità e sono riconducibili, in particolare, a quanto prospettato negli artt. 2 e 3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, così come modificato dal D.P.R. n. 235 del 21.11.2007, e come precisato dalla Direttiva Ministeriale n. 3602/PO del 31/7/08
2. Gli Studenti hanno diritto alla tutela ed alla valorizzazione della propria identità personale, culturale, etnica e religiosa e ad un'educazione fondata sul rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, resi concreti nella convivenza democratica, solidale e rispettosa della comunità scolastica.
3. Essi debbono poter disporre di un apprendimento inteso come acquisizione di conoscenze e competenze tramite un insegnamento individualizzato e coerente con lo sviluppo della propria personalità.
4. Compete agli Studenti essere informati in maniera chiara e completa sul funzionamento dell'Istituto, sugli obiettivi didattici ed educativi, sui criteri di valutazione, sui programmi e sui contenuti dei singoli insegnamenti.
5. Essi sono tenuti ad essere puntuali in classe ed a frequentare con regolarità ed impegno le lezioni, anche partecipando alle attività comuni. Essi debbono assolvere assiduamente gli impegni di studio nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, e come indicato nel "Patto Educativo di corresponsabilità" stipulato

tra la Scuola e le famiglie degli studenti. Le modalità di ingresso in ritardo o di uscita anticipata sono definite in un successivo articolo del presente Regolamento.

6. Gli Studenti sono tenuti ad avere nei confronti di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi e, nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri debbono mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi ispiratori di vita di una comunità educativa e scolastica.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono; hanno il dovere di prestare lo stesso rispetto nei confronti delle leggi che disciplinano la vita scolastica e della comunità in cui sono entrati a far parte. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza ed alla tutela della loro lingua e cultura ed alla realizzazione di attività interculturali.
8. Gli Studenti sono tenuti a collaborare fattivamente con le altre componenti della comunità scolastica affinché vengano perseguite le finalità individuali e collettive del corso di studi.
9. Essi frequentano la scuola curando l'aspetto personale, sono tenuti ad utilizzare il patrimonio della scuola come bene proprio e bene comune e debbono osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza previste nell'ambito dell'Istituto.

Art. 11 – Diritti e doveri dei Genitori

1. I Genitori cooperano con le altre componenti alla vita della comunità scolastica e trovano gli spazi per la loro collaborazione nell'ambito degli Organi Collegiali.
2. A livello individuale, hanno diritto conferire con i Docenti negli spazi e nei tempi a tal fine dedicati.
3. A livello collettivo hanno diritto a riunirsi in assemblea, utilizzando i locali dell'Istituto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 del D. L.vo 297/1994 e delle disposizioni successive ed integrative. In tal caso, almeno sette giorni prima della data di convocazione, deve essere richiesta alla Dirigenza la specifica autorizzazione da parte dei rappresentanti di classe o di Istituto, a seconda del tipo di assemblea.
4. La richiesta deve contenere l'ordine del giorno e l'avviso di convocazione; appena autorizzata l'assemblea, può essere diffuso o direttamente dai genitori interessati o dall'Istituto, per il tramite degli Studenti, attraverso circolare alla classe o alle classi interessate.
5. L'assemblea dei genitori deve eleggere, al suo interno, un Presidente, che affiderà ad un Segretario la redazione di un verbale, di cui copia verrà consegnata alla Presidenza. Gli interessati o gli assenti potranno chiedere visione del suddetto verbale.

Titolo II – L'organizzazione della comunità scolastica

Art. 12 – Apertura della scuola al territorio

1. L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica ed organizzativa, opera per il miglioramento dell'offerta formativa ed in tale prospettiva è disponibile a valutare ed accogliere iniziative compatibili con la propria funzione educativa e formativa, che provengano da Enti pubblici e privati e da Associazioni culturali e di volontariato operanti sul territorio.
2. L'istituzione scolastica può farsi promotrice di progetti da attuarsi anche grazie alla collaborazione degli Enti e delle Associazioni sopra individuate, soprattutto nell'ambito dell'educazione ambientale, della prevenzione del disagio giovanile, dell'educazione sanitaria, del miglioramento dei rapporti interpersonali e, in sintesi, nell'ottica di una equilibrata formazione della personalità.
3. Le iniziative di cui sopra sono affidate al coordinamento dei Docenti proponenti e/o individuati come referenti e – per la concreta attuazione – dovranno godere della preventiva approvazione da parte dei competenti organi collegiali.

Art. 13 – Criteri per la formulazione dell'orario delle lezioni

Le ore di lezione di una stessa materia dovranno essere opportunamente distribuite nell'arco della settimana in modo da assicurare il proficuo utilizzo del tempo scolastico. Esse non saranno ordinariamente concentrate nella stessa giornata, salvo necessità di abbinamenti connessi alla effettuazione di prove scritte o esplicita richiesta adeguatamente motivata con ragioni didattiche da parte del Docente.

L'insegnamento della Religione cattolica sarà collocato organicamente nell'ambito dell'orario delle lezioni.

Art. 14 – Strutturazione dell'orario delle lezioni

1. L'orario delle lezioni si articola in maniera tale da risultare congruente con gli orari dei servizi di trasporto pubblico, così da garantire agli Studenti un funzionale rapporto con la famiglia e da non rendere inefficace o troppo gravoso l'assolvimento del dovere di studio domestico.

Art. 15 – Giustificazione delle assenze, entrate in ritardo, uscite in anticipo

1. Le assenze devono essere giustificate il giorno del rientro in classe con dichiarazione scritta firmata da un Genitore. La giustificazione deve essere presentata al docente della prima ora.
2. Gli Studenti che, per seri e giustificati motivi, chiedono di essere ammessi alle lezioni in ritardo, possono accedere all'aula ordinariamente all'inizio dell'ora successiva, previa ammissione da parte del Dirigente o di suo delegato. Le richieste di ammissione debbono essere firmate da un Genitore. Qualora il ritardo risulti motivato da situazioni impreviste al momento della partenza dall'abitazione, gli Studenti vengono comunque ammessi alle lezioni, ma dovranno produrre la giustificazione il giorno successivo. Se il ritardo è dovuto al mezzo di trasporto pubblico ed è stato debitamente accertato dal docente in servizio nella prima ora, gli studenti verranno ammessi alle lezioni senza produrre alcuna giustificazione.
3. Il coordinatore di ciascuna classe controlla periodicamente il numero di ritardi o assenze effettuate da ciascun allievo e si attiva nel contattare le famiglie nel caso in cui risultino troppo frequenti.
4. Gli Studenti pendolari possono chiedere, per esigenze straordinarie, connesse agli orari dei mezzi di trasporto pubblico, di essere autorizzati, per tutto l'anno scolastico o per parti di esso, ad entrare in ritardo o ad uscire in anticipo per non più di dieci minuti nella prima e/o nell'ultima ora di lezione. La richiesta deve essere avanzata in carta libera da parte dei Genitori.
5. La richiesta deve esplicitare le motivazioni che la sostengono e deve contenere esplicita dichiarazione che sollevi da responsabilità per l'Istituto per eventuali incidenti che venissero a verificarsi nei tempi correlati all'avvenuta autorizzazione dell'ingresso in ritardo o dell'uscita anticipata.
6. L'Istituto si riserva di informare le Famiglie allorché le assenze degli Studenti risultano essere ricorrenti e, comunque, allorché il Dirigente, il Docente Coordinatore, il Consiglio di Classe lo ritengono opportuno. Egualmente l'Istituto si riserva di effettuare, anche telefonicamente, controlli a campione sugli assenti o sugli Studenti ammessi in ritardo alle lezioni.

Art. 16 – Alunni colti da malore

1. Nel caso di malessere dell'alunno durante le lezioni, il Dirigente o suo delegato farà accompagnare l'ammalato al Pronto Soccorso o provvederà ad attivare il servizio di emergenza. La famiglia comunque verrà immediatamente informata dell'accaduto.

Art. 17 – Vigilanza sugli Studenti nei locali dell'Istituto

1. I Docenti sono tenuti ad essere in Istituto almeno cinque minuti prima dell'inizio del loro orario di servizio e, salvo situazioni connesse al passaggio da una classe all'altra, debbono trovarsi in aula all'inizio dell'ora. Essi sono tenuti a svolgere sorveglianza durante l'intervallo sulla base dei turni predisposti all'inizio dell'anno, che verranno aggiornati, anche quotidianamente, per far fronte alle assenze di un Docente delegato a tale compito. Al termine della propria lezione – se non impegnato in altra classe – il Docente attende il Collega che lo sostituisce, altrimenti raggiunge l'altra aula con la dovuta sollecitudine. Alla fine dell'orario delle lezioni, i Docenti dell'ultima ora assistono e sorvegliano i loro Studenti durante l'uscita.
2. Il Personale ausiliario assicura la vigilanza sui movimenti delle persone nell'ambiente scolastico e coopera con i Docenti ed il Dirigente nella vigilanza sugli Studenti. Cura che l'accesso alle aule ed agli altri locali dell'Istituto, con esclusione degli uffici, sia consentita soltanto agli operatori scolastici d'Istituto ed a coloro che godano di esplicita autorizzazione della Dirigenza.
3. Gli Studenti sono ordinariamente ammessi nei locali dell'Istituto cinque minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni. La vigilanza sugli Studenti prima dell'inizio delle lezioni è subordinata alla disponibilità del personale in servizio ed è finalizzata a favorire condizioni di accoglienza e sicurezza adeguate. Durante le ore di lezione, gli Studenti non devono uscire dalle aule se non per giustificati motivi e su esplicita autorizzazione del Docente, che non può essere concessa se altro alunno è già fuori dall'aula. Gli Studenti sono tenuti a mantenere un comportamento rispettoso delle regole che sostengono la comunità scolastica, anche attuando forme di autocontrollo che regolino il loro comportamento nel periodo precedente l'inizio delle lezioni, la fine delle stesse, l'intervallo ed il cambio delle ore. Eventuali comportamenti scorretti tenuti in queste ultime occasioni avranno una maggiore valenza disciplinare.
4. Durante lo svolgimento delle lezioni gli alunni non possono allontanarsi dall'aula senza l'autorizzazione del docente dell'ora. Gli alunni, di regola, escono uno alla volta, utilizzano solo i servizi al piano. Durante il cambio dell'ora gli alunni rimangono nelle rispettive aule, mantenendo un contegno consono alla serietà della scuola anche quando devono cambiare aula o spostarsi da e verso i laboratori o la palestra.
5. Nelle attività pomeridiane gli Studenti sono ammessi in Istituto solo in presenza di Docenti che abbiano assunto compiti di referenti per le attività medesime o da altro personale dell'Istituto a tale fine delegato.

Art. 18 – Danneggiamenti

1. Il rispetto dei beni comuni, nel caso particolare dei locali e delle attrezzature della scuola, è dovere civico. Lo spreco si configura come forma di violenza e di inciviltà. Al fine di evitare atteggiamenti irresponsabili, verranno rispettate le seguenti norme di comportamento:
 - chi venga riconosciuto responsabile dei danneggiamenti dei locali è tenuto a risarcire il danno;
 - l'aula ove solitamente si svolgono le lezioni, dovrà essere tenuta in ordine e con decoro e, se danneggiata e/o

imbrattata, riportata in condizione di essere vivibile;

- nel caso il responsabile o i responsabili non vengano individuati, sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento relativamente agli spazi da essa occupati nella sua attività didattica;
 - nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti realmente estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento;
 - qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, ...) e non vi siano responsabilità accertate, saranno le classi che utilizzano quegli spazi ad assumersi l'onere della spesa;
 - se i danni riguardano spazi collettivi (quali l'atrio, ...) il risarcimento spetterà all'intera comunità;
 - è compito dell'Istituto di procedere alla stima dei danni verificatesi e comunicare per lettera agli studenti interessati ed ai loro genitori la richiesta di risarcimento spettante;
 - le somme derivate dal risarcimento saranno acquisite al Bilancio d'Istituto e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso – anche parziale – delle spese sostenute dall'Ente locale, sia – se possibile – attraverso interventi in economia.
2. Il principio della corresponsabilità è stato scelto affinché ciascuno si senta solidale verso i propri compagni.

Art. 19 – Risarcimento danni

1. I danni ai beni dell'Istituto sono risarciti dai responsabili nella misura del prezzo di listino corrente, o nella misura del prezzo di riparazione. Ciò salva ogni altra conseguenza di ordine disciplinare per fatti dolosi. Tutti gli alunni sono responsabili degli arredi, attrezzature e dei materiali dell'Istituto e dovranno mantenerli integri.
2. I danni arrecati dovranno essere risarciti dai responsabili. E' dovere del personale vigilare continuamente affinché gli alunni non provochino danni a persone o cose.
3. La conservazione delle aule e delle suppellettili è affidata alla cura degli allievi. Di eventuali danni volontari arrecati agli arredi o alle attrezzature dell'Istituto sono chiamati a rispondere disciplinarmente e tenuti al risarcimento del danno coloro i quali li hanno provocati. Nel caso in cui non fosse possibile risalire al vandalo, il danno sarà risarcito dagli alunni di tutta la classe o delle classi che usufruiscono di quel dato ambiente.

Art. 20 – Comportamento in caso di emergenza

Al suono della sirena di allarme o della campanella continua, gli alunni devono allontanarsi dall'istituto seguendo il piano di evacuazione.

Art. 21 – Consegna dei documenti di valutazione

I documenti di valutazione vengono consegnati all'alunno attraverso il registro elettronico al termine di ogni periodo scolastico.

Art. 22 – Criteri per l'assegnazione dei Docenti alle classi

1. L'assegnazione dei Docenti alle Classi viene fatta dalla Dirigenza sulla base delle indicazioni del Dirigente e deve rispettare, nell'ordine, le seguenti priorità:
 - continuità didattica, per assicurare, ove possibile, alle classi i Docenti in servizio;
 - titoli di servizio e di cultura;
 - esigenze personali.

Art. 23 – Criteri per la formazione delle classi

1. Nel rispetto delle specificità delle situazioni, si terrà conto, per la formazione delle sezioni di scuola dell'infanzia e per le classi iniziali, di scuola primaria e secondaria, ordinariamente:
 - della distribuzione degli Studenti in base alla lingua straniera studiata;
 - competenze degli Studenti;
 - dell'equilibrata presenza di Studenti di ambo i sessi;
 - delle richieste avanzate dalle famiglie per la ricomposizione di gruppi di Studenti.
2. Gli Studenti provenienti da altro Istituto per trasferimento all'inizio di classi intermedie o nel corso dell'anno scolastico verranno ordinariamente assegnati alla classe che presenta il minor numero di componenti.

Art. 24 – Visite guidate, viaggi di istruzione ed attività ad essi connesse

1. Le proposte per l'effettuazione di visite guidate, viaggi di istruzione ed attività ad essi connesse dovranno essere presentate al Dirigente all'inizio dell'anno scolastico così che esse possano essere valutate, dopo il parere dei competenti Consigli così che risulti possibile il loro inserimento in un contesto unitario che tenga

conto degli aspetti formativi, culturali e didattici.

2. Le visite guidate ed i viaggi di istruzione devono riferirsi a tematiche rientranti nella programmazione del lavoro della/e classe/i partecipanti. Esse debbono fondarsi su progetti articolati e coerenti che le situino come esperienze di apprendimento integrato nel curriculum e come momenti di integrazione finalizzati al miglioramento dei rapporti interpersonali all'interno della comunità scolastica. Il progetto è definito dal Docente o dai Docenti proponenti.
3. L'organizzazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione dovrà tenere conto di criteri tali da favorire la più ampia partecipazione degli Studenti.
4. Vista la specificità dei curricoli formativi in ambito linguistico, potranno essere attuati scambi culturali, che prevederanno soggiorni all'estero. Tali soggiorni saranno organicamente inseriti nel progetto educativo e didattico di classe e faranno parte del curriculum degli Studenti.
5. In merito alla fase della realizzazione di visite guidate o viaggi di istruzione, sulla base della vigente normativa, vengono indicati i seguenti criteri:
 - La visita guidata o il viaggio di istruzione debbono essere prioritariamente inseriti nella Programmazione Didattica ed Educativa della classe o delle classi interessate al progetto.
 - Ogni iniziativa deve prevedere la partecipazione di almeno i due terzi dei componenti la classe;
 - L'Istituto effettuerà una verifica preventiva del numero dei partecipanti, anche attraverso la presa d'atto del versamento della quota a copertura del costo previsto dell'iniziativa.
 - Una visita guidata o viaggio di istruzione potrà essere effettuata soltanto se sarà garantita la presenza di almeno un accompagnatore ogni 15 Studenti, scelto fra i Docenti che prestano il loro insegnamento nella classe;
 - All'atto della richiesta dei preventivi dovrà essere depositato agli atti dell'Istituto un progetto, nel quale siano indicate le finalità didattico-educative della visita guidata o del viaggio di istruzione, il programma dettagliato, il numero degli Studenti partecipanti, i nomi degli accompagnatori con la firma per accettazione e l'indicazione di un accompagnatore supplente per ogni viaggio di istruzione o visita guidata;
6. L'Istituto non darà corso alla fase operativa per lo svolgimento della gita in assenza dei suddetti requisiti.
7. Per quanto concerne le attività didattiche ed educative che comportano spostamenti nell'ambito del centro urbano e non necessitano dell'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o privato, l'Istituto acquisirà un'autorizzazione da parte delle famiglie. Tale autorizzazione dovrà essere presentata in forma scritta, firmata da un Genitore e dovrà comprovare la liberatoria per l'Istituto da responsabilità per quanto possa verificarsi in conseguenza delle attività stesse.

Art. 25 – Le attività extracurricolari

1. Le richieste di attuazione di attività extracurricolari dovranno essere avanzate da Docenti, correlate di progetto esplicitante le motivazioni didattiche ed educative, le risorse umane e finanziarie necessarie, le modalità di finanziamento.
2. I progetti saranno valutati dai competenti Organi Collegiali: Consigli di Classe e/o Collegio dei Docenti per la parte didattica, Dirigente per la parte amministrativa.
3. I progetti approvati entreranno a far parte della Programmazione didattica ed educativa di Istituto o di classe.

Art. 26 – La gestione delle biblioteche di Istituto

1. Gli utenti possono frequentare le biblioteche di Istituto secondo gli orari stabiliti all'inizio di ciascun anno scolastico di concerto con i Docenti e gli addetti alla gestione del servizio.
2. E' ammesso il prestito delle opere ai Docenti, agli Studenti ed al Personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario di Istituto. Le attività di prestito dovranno essere annotate sull'apposito registro, che dovrà riportare anche la firma di chi usufruisce del prestito. All'atto della riconsegna (non oltre venti giorni dalla data del prestito) il docente attesterà l'avvenuta restituzione del libro con la propria firma sul medesimo registro ed informerà gli Uffici amministrativi qualora l'opera risultasse deteriorata.
3. Gli utenti sono responsabili della buona conservazione dei testi loro consegnati. Questi verranno loro addebitati se smarriti o deteriorati o non restituiti nei termini previsti.

Art. 27 – Modalità dei rapporti Istituto-Studenti ed Istituto-Famiglie

1. Le comunicazioni relative all'organizzazione dell'Istituto avvengono tramite circolare interna, notificata sul sito e/o sul registro elettronico.
2. Compatibilmente con le risorse dell'Istituto le comunicazioni più significative possono essere date in copia agli Studenti, cui spetta la consegna della stessa alla famiglia, la quale rilasci era dichiarazione di avvenuta ricezione.
3. Le comunicazioni relative ai singoli avvengono:
 - a) tramite la consegna allo Studente della comunicazione e di una dichiarazione di ricevuta, la quale deve essere firmata da uno dei genitori e riconsegnata agli Uffici amministrativi dell'Istituto;
 - b) tramite lettera semplice o raccomandata a carico del destinatario.
4. Per le comunicazioni più urgenti, l'Istituto può avvalersi anche del mezzo telefonico.

Titolo III – Disposizioni generali

Art. 28 – Orario delle lezioni

1. La durata delle lezioni è di 60 minuti primi. Essa può durare meno di un'ora quando imposto da necessità organizzative del servizio scolastico da parte dei mezzi di trasporto pubblico.

Art. 29 – Durata delle sedute degli Organi Collegiali e delle Assemblee

1. La durata delle sedute degli Organi Collegiali e delle Assemblee non può superare l'orario di servizio del personale soggetto agli obblighi di consegna dei beni immobili dell'Istituto o di terzi e di vigilanza sulle persone che hanno accesso alla sede dell'Istituto.

Art. 30 – Uso di strumenti didattici e del materiale di consumo

1. L'uso degli strumenti e delle attrezzature didattiche dell'Istituto, compresi i mezzi di riproduzione di scrittura e quelli audiovisivi, è previsto solo agli scopi didattici nell'ambito dell'attività disciplinata dalla normativa vigente e dal Consiglio di Classe; l'uso del relativo materiale di consumo è consentito nei limiti della disponibilità finanziaria dell'Istituto.
2. L'uso della fotocopiatrice è consentito ai docenti, ma deve limitarsi ai soli scopi didattici.

Art. 31 – Registro di classe

1. Il registro di classe è un documento ufficiale e come tale deve essere custodito e trattato. Eventuali danneggiamenti o sottrazioni saranno denunciati all'autorità giudiziaria.
2. Il personale docente è tenuto a scrivere sul registro di classe, anche se in modo succinto, l'attività svolta in classe, gli argomenti trattati, i compiti assegnati, gli assenti, ed il tutto deve corrispondere a quanto segnato sul registro personale elettronico sul quale i docenti annoteranno quotidianamente le valutazioni assegnate.

Art. 32 – Regolamentazione dell'uso del materiale di consumo

1. Il materiale di consumo consiste in materiale di cancelleria per gli usi esclusivi dei servizi amministrativi di segreteria e direzionali, in quelli destinati all'attività didattica, nonché in quelli necessari allo svolgimento delle esercitazioni previste nei vari indirizzi. Esso è fornito dall'Istituto agli interessati, nei limiti dello stanziamento di bilancio.
2. Il materiale di consumo per attività didattiche integrative e comprese nell'ambito dei programmi d'insegnamento, su iniziativa dei singoli docenti, può essere utilizzato nei limiti delle disponibilità di bilancio dopo che siano state soddisfatte le esigenze di cui al periodo precedente.
3. Questo vale anche per l'uso di carta ecc. per la produzione di opere e documenti scientifici, storici, letterari e tecnici, fuori commercio e di notevole importanza.

Art. 33 – Accesso alla sede dell'Istituto

1. E' vietato l'accesso all'Istituto nelle ore non previste per servizi scolastici e amministrativi. Non è consentito ad estranei, non autorizzati dal Dirigente l'accesso, per visite o altro simile, ai locali dell'Istituto. Ai genitori non è consentito l'accesso alle aule durante le lezioni.

Art. 34 – Responsabilità amministrativa, civile, penale

1. Il Dirigente, i Docenti, il personale ATA, i Genitori rispondono personalmente e/o collettivamente per atti e parole contrarie alla Costituzione, al Diritto Civile e Penale, alle leggi e regolamenti scolastici, compreso il presente e, nel caso di inadempienza, sono soggetti alla rispettiva normativa, ovvero, quando ricorra il reato, all'azione giudiziale, amministrativa e penale.

Art. 35 – Responsabilità legale del Dirigente Scolastico – Compiti del personale in merito a denunce e provvedimenti disciplinari

1. Il Dirigente dell'Istituto, quale rappresentante legale e capo di esso, è tenuto a rispettare e far rispettare le leggi e gli ordinamenti dello Stato e dell'Amministrazione Scolastica, compreso il seguente Regolamento, da chiunque ne sia tenuto, e a rimuovere iniziative per provvedimenti disciplinari o per azione giudiziaria, previste dalle leggi e dagli ordinamenti dello Stato, nei confronti di quanti inadempienti.
2. I Docenti e il personale non docente, con obblighi di vigilanza, sono tenuti a denunciare infrazioni.

Art. 36 - Obblighi

1. Ogni componente scolastica ha l'obbligo di rispettare e far rispettare il P.O.F. e i Regolamenti interni.
2. Riserve e critiche ai documenti elaborati dall'Istituto devono essere fatte nei modi e nelle sedi opportune e comunque durante le fasi di stesura o di revisione degli stessi
3. Dopo l'approvazione di detti documenti, tutti, senza alcuna eccezione, sono tenuti a una loro scrupolosa osservanza.

Titolo IV – Regolamento di disciplina

Premessa

L'Istituto nella sua autonomia , verificate anche le indicazioni provenienti dal MIM in merito alla adozione del Regolamento di Istituto e del relativo Regolamento di Disciplina, finalizzato anche a favorire una maggiore rapidità delle procedure per l'irrogazione e l'impugnazione delle sanzioni disciplinari, ha predisposto un "Patto educativo di corresponsabilità" sottoscritto con le famiglie e gli alunni stessi, in cui i diritti e i doveri dei soggetti coinvolti costituiscono un rapporto di fiducia reciproco

Art. 37 – Disposizioni generali

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica;
2. La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni. Le infrazioni, connesse al comportamento, non potranno influire sulla valutazione del profitto, ma incideranno sulla valutazione della condotta.
3. Considerata la funzione educativa dell'istituzione scolastica e preso atto che da essa deve essere favorita la formazione di un cittadino maturo e consapevole delle proprie responsabilità, non saranno prese in considerazione infrazioni disciplinari segnalate in forma anonima.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva della altrui personalità.
5. Le sanzioni hanno natura temporanea e sono sempre proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate al principio di gradualità e , per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente , della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Gli Studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico ed averne cura come importante fattore della vita dell'Istituzione scolastica e di collaborare al mantenimento delle condizioni di sicurezza.

Art. 38 - Sanzioni

1) Le violazioni dei doveri disciplinati dal presente regolamento danno luogo, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità, nell'ordine alle seguenti sanzioni:

- a) nota scritta;
- b) rapporto disciplinare
- c) allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni; d) allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni;
- e) allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
- f) esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo;

2) Non costituisce sanzione disciplinare il richiamo verbale.

L'irrogazione di sanzioni a carico dello studente ha rilevanza nella determinazione del voto di condotta, segnalando una mancanza di partecipazione attiva e responsabile all'attività dell'Istituto e incide sulla gradazione del credito scolastico.

Art. 39 – Nota scritta

1. L'avvertimento scritto è inflitto dal Dirigente o da un Docente attraverso l'annotazione sul registro di classe e consiste nel richiamo formale al rispetto dei doveri dello Studente.
2. Esso è cumulabile con le altre sanzioni, ed è comminato nelle seguenti ipotesi comunque non esaustive: scorrettezze ed espressioni volgari , atteggiamenti ed espressioni irrispettose verso i compagni - mancata realizzazione di compiti ed elaborati assegnati – disturbo durante le lezioni, anche con interventi non opportuni durante il loro svolgimento – uscita dall'aula senza autorizzazione – violazione di norme di sicurezza ed organizzative, anche con riferimento ai regolamenti dei laboratori e della palestra – ingiustificato ritardo nel

rientro in aula al cambio dell' ora o al termine dell' intervallo – mancanza di rispetto del materiale altrui – mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente – scritte su muri, porte, banchi .

Art. 40 – Rapporto scritto

1. E' inflitto dal docente attraverso comunicazione formale allo Studente ed alla famiglia e consiste nella censura di comportamenti contrari ai doveri dello Studente.
2. Essa è cumulabile con le altre sanzioni ed è comminata nelle seguenti ipotesi comunque non esaustive: recidiva per le violazioni di cui all'art. precedente – atteggiamenti ed espressioni irrispettose verso componenti della comunità scolastica diversi dai compagni - assenze e/o ritardi non giustificati a norma del regolamento – assenze "strategiche" in occasione di verifiche - falsificazione di firme e/o di valutazioni – lancio di oggetti all'esterno dell'istituto.

Art. 41 – Sanzioni diverse dall' allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica - Attività di natura riparatoria o sociale

1. Sono irrogate dal Dirigente Scolastico, attraverso comunicazione formale allo studente e alla famiglia e consistono nello svolgimento, al di fuori dell'orario scolastico, di attività dirette al perseguimento di una finalità educativa di rilevanza sociale o, comunque, orientate verso il perseguimento di un interesse generale della comunità scolastica, quali, a titolo esemplificativo, la pulizia delle aule, svolgimento di attività di assistenza o di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di ricerca, riordino di cataloghi, biblioteche ed archivi presenti nella scuola.

Art. 42 – Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (art. 4 c. 8 D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e succ. mod.)

1. Tale sanzione è irrogata con atto del Consiglio di Classe in composizione plenaria e consiste nella sospensione temporanea dal diritto di frequenza della scuola.
2. La sanzione dell'allontanamento dello Studente dalla comunità scolastica, che dovrà avere esclusivamente carattere temporaneo, può essere disposta solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98
Costituiscono, in generale e per mera esemplificazione, gravi mancanze disciplinari comportanti la sanzione in questione , i comportamenti degli studenti che:
 - a) limitano i diritti altrui
 - b) offendono membri della comunità scolastica o terzi presenti in Istituto;
 - c) mettono in pericolo la propria o l'altrui persona nell'utilizzo delle strutture e dei laboratori
 - d) arrecano danno al patrimonio ed all'immagine dell'Istituto
 - e) concorrono a vanificare l'organicità e l'efficacia dell'attività didattica, sia impedendo il regolare svolgimento delle lezioni, sia pregiudicando la validità delle verifiche, anche mediante grave e continuato disturbo durante le lezioni.
 - f) costituiscano sia direttamente che indirettamente prevaricazioni concretizzando il fenomeno delle prepotenze tra pari in contesto di gruppo (atti di bullismo)
 - g) consistano nell'uso improprio dei telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione
 - h) realizzino violazioni del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali anche tramite diffusione non autorizzata e con ogni mezzo di dati personali
 - i) ingiurie aggravate o di carattere razzista ovvero dirette a soggetti disabili
3. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

Art. 43 – Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (art. 4 c. 9 D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e succ. mod.)

1. Tale sanzione è adottata dal Consiglio di Istituto se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie :
 - A) devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone ;
 - B) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni .
2. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.
3. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi accertamenti svolti dalla Magistratura e dalla successiva sentenza del Giudice penale.
Costituiscono, in generale e per mera esemplificazione, gravi mancanze disciplinari comportanti la sanzione

dell'allontanamento superiore a 15 giorni , i comportamenti degli studenti che costituiscono: a) recidiva di comportamenti sanzionati dall'art. 49;

b) comportamenti che integrano reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana come ad esempio la violenza privata , minacce, percosse, ingiurie aggravate, reati di natura sessuale ovvero deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es.: incendio e allagamento);

c) detenzione e/o uso di sostanze stupefacenti e/o alcolici all'interno dell'istituto.

4. Nel periodo di allontanamento la scuola promuove in coordinamento con la famiglia dello studente e , ove necessario, con i servizi sociali e l'Autorità Giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione alla responsabilizzazione e al reintegro , ove possibile, nella comunità scolastica.

Art. 44 – Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'annoscolastico (art. 4 c. 9 bis D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e succ. mod.)

1. Tale sanzione viene irrogata dal Consiglio di Istituto ed è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

A. Devono ricorrere situazioni di recidiva , nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale

B. Non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico .

Costituiscono, in generale e per mera esemplificazione, gravi mancanze disciplinari comportanti la sanzione in questione, i comportamenti degli studenti che costituiscono:

a) recidiva di comportamenti sanzionati dall'art. 50

b) atti teppistici e vandalici , anche di gruppo e/o mediante l'uso di armi) violenze fisiche con gravi conseguenze

c) spaccio di sostanze stupefacenti all'interno dell'istituto

d) propaganda e teorizzazione della discriminazione (razziale, di genere...) nei confronti di altre persone

e) furto.

Art. 45 – Allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (art. 4 c. 9 bis D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e succ. mod.)

Tale sanzione verrà irrogata dal Consiglio di Istituto, con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 51, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale , ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Art. 46 – Disposizioni comuni agli articoli precedenti

1. Con riferimento alle sanzioni di cui agli artt. 50 e 51, occorrerà evitare che la loro applicazione determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione si dovrà verificare che il periodo di allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tali da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio .

2. Con riferimento agli artt. 48, 49, 50, 51 e 52, le sanzioni ivi previste potranno essere comminate soltanto previa verifica da parte dell'organo competente per l'irrogazione, previa convocazione per esperimento di contraddittorio della famiglia dello studente, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare.

Art. 47 – Gradualità della sanzione

1. La sanzione è applicata nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità in relazione alla gravità della violazione. Nel provvedimento sanzionatorio si dovrà tenere conto della situazione personale dello Studente, e dovranno essere specificate chiaramente le motivazioni. Nei casi di allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, di esclusione dallo scrutinio finale e di non ammissione agli esami di stato, dovranno anche essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

2. Elementi di valutazione della gravità sono:

a) la rilevanza degli obblighi violati, con riferimento alle mancanze che offendono la persona, l'immagine dell'Istituto, nonché alla responsabilità connessa al grado di danno o pericolo causato alla comunità scolastica o a terzi;

b) l'intenzionalità;

c) la reiterazione.

3. Nei casi in cui l'Autorità giudiziaria, i Servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo Studente stesso sconsigliano il rientro nella Scuola di appartenenza, è consentito allo Studente di iscriversi, anche in corso d'anno, presso altra scuola. La valutazione in merito alla situazione obiettiva rappresentata è competenza del Consiglio di Classe. Comunque il cambiamento di scuola non pone fine al procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.
4. Le sanzioni disciplinari verranno inserite nel fascicolo personale dello studente e come questo ultimo lo seguiranno nel passaggio da una scuola all'altra o da un grado all'altro di scuola.
5. Qualora nelle sanzioni disciplinari, che non sono considerati dati sensibili, si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es.: violenza sessuale), si applicherà il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone

Art. 48 - Circostanze aggravanti comuni alle disposizioni precedenti

I comportamenti scorretti tenuti nel corso di visite guidate e/o viaggi di istruzione o di manifestazioni che implicano la presenza di studenti che rappresentano la scuola in ambiti esterni all'Istituto, sia in Italia che all'estero, comporteranno un aggravamento della sanzione, in quanto lesivi dell'immagine dell'Istituto stesso.

Art. 49 - Prevenzione e lotta al bullismo – Utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici anche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali

I fatti di bullismo e di violenza che possono interessare anche l'Istituto, nonché l'uso dei cellulari, da parte degli studenti, durante lo svolgimento delle attività didattiche come anche l'utilizzo dei cellulari o di altri dispositivi elettronici allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali comportano appropriate sanzioni disciplinari.

Le Direttive Ministeriali n. 16 del 5 febbraio 2007 e n. 30 del 15 marzo 2007, nonché la Direttiva n. 104 del 30 novembre 2007 aventi per oggetto i fenomeni sopraccitati, richiamano precise disposizioni di prevenzione, ma anche indicazioni contenenti specifiche sanzioni.

Nel rispetto del D.P.R. 24/6/98 n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti), così come modificato dal D.P.R. n. 235 del 21.11.2007, si provvederà ad applicare quanto stabilito dalle disposizioni contenute nel presente regolamento di disciplina, con gradualità, secondo il criterio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa.

Si richiamano in particolare i contenuti degli articoli del presente Regolamento relativi alle "Sanzioni" e alla loro applicazione. Il telefono cellulare utilizzato durante l'attività didattica comporta infrazione disciplinare ed è soggetto all'immediato ritiro.

Fatto salvo l'uso a fini didattici e formativi relativi allo svolgimento di attività proprie delle discipline curricolari, è fatto divieto di utilizzo di fotocamere, videocamere o dei registratori vocali anche inseriti all'interno di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici, così come la divulgazione o la diffusione anche tramite MMS o Internet dei dati personali raccolti in assenza di preventiva informativa e di un necessario esplicito consenso dell'interessato.

Art. 50 – Risarcimento dei danni

1. Il risarcimento del danno, in sé considerato, non costituisce una sanzione, ma risponde a fini funzionali.
2. Il risarcimento può essere individuale o collettivo, nel caso in cui nessuno contribuisca all'individuazione degli autori del danneggiamento.
3. La sanzione disciplinare può essere irrogata, a seconda della gravità, agli autori accertati del danno.

Art. 51 – Attività compensative alle sanzioni

1. All'atto della comminazione di una sanzione disciplinare, dovrà essere offerta allo Studente la possibilità di convertirla in attività a favore della comunità scolastica.

Art. 52 – Organi competenti all'irrogazione della sanzione e relativa procedura

1. La sanzione della nota scritta è inflitta dal Docente.
2. La sanzione del rapporto disciplinare è inflitta dal docente.
3. La sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica non superiore a 15 giorni, è inflitta dal Consiglio di Classe riunito nella sua composizione plenaria.
4. La sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni, dell'allontanamento fino al termine delle lezioni e dell'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o della non ammissione all'esame di Stato conclusivo, sono inflitte dal Consiglio di Istituto riunito nella sua composizione plenaria.
5. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante sessioni di esame sono inflitte, con gli stessi criteri, dalla Commissione d'esame che si sostituisce all'organo collegiale e sono applicabili anche ai candidati esterni.
6. In caso di gravi inadempienze, che rendano assolutamente incompatibile la presenza dello Studente in classe, il

Dirigente può disporre, in casi di estrema urgenza ed in via cautelare, l'allontanamento dello Studente dalle lezioni; per la valutazione dell'infrazione e per l'adozione del provvedimento disciplinare eventualmente connesso dovrà, in tale ipotesi, essere investito, con procedura di massima urgenza, il competente Organo collegiale.

Art. 53 – Nuove procedure attuabili

1. Qualora sia necessario proporre o irrogare una delle sanzioni disciplinari di competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio di Istituto, le decisioni e le deliberazioni vengono assunte dopo aver sentito le giustificazioni dello Studente o degli Studenti nei confronti dei quali viene promosso il procedimento disciplinare. Tali giustificazioni possono essere anche presentate per iscritto, a seguito della contestazione, tramite il Dirigente all'organo che intende proporre o irrogare la sanzione, entro cinque giorni dal fatto o dal momento in cui il fatto è giunto a conoscenza di chi ha il potere di avviare la procedura disciplinare.
2. Lo Studente ha facoltà di produrre prove e/o testimonianze a proprio favore. Il provvedimento sanzionatorio motivato adottato sarà comunicato integralmente e per iscritto alla famiglia dello Studente.
3. Il provvedimento disciplinare è deliberato solo dopo che la fase istruttoria risulti terminata.

Art. 54 – Impugnazioni

1. Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'apposito Organo di Garanzia interno all'Istituto, che decide nel termine di dieci giorni. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine la sanzione dovrà ritenersi confermata.
2. L'impugnazione non sospende l'esecutività della sanzione irrogata.
3. L'Organo di cui sopra decide, su richiesta di chi ne abbia interesse, negli stessi termini, anche sui conflitti che sorgano all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e del presente Regolamento.

Art. 55 – Organo di garanzia

1. L'organo di garanzia previsto dall'Istituto è così composto:
 - Dirigente Scolastico o il suo Vicario nei casi di impedimento;
 - Due docenti (più un membro supplente);
 - Due genitori (più un membro supplente);
2. I membri supplenti partecipano alle sedute dell'organo di garanzia in caso di assenza di un membro effettivo della rispettiva componente ovvero in caso di incompatibilità (nel caso faccia parte dell'O.G. il soggetto che ha irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (nel caso faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore).
3. La componente docenti viene designata ogni anno dal Consiglio di Istituto, la componente genitori viene eletta ogni anno in occasione della elezione dei rappresentanti delle medesime componenti negli organi collegiali, sulla base dei candidati indicati in una specifica lista con possibilità di esprimere un'unica preferenza. Risulta eletto membro effettivo colui che ottiene il maggior numero di voti e supplente il candidato che ha ottenuto, dopo il primo classificato, maggior numero di preferenze tra gli alunni e i genitori delle classi non terminali.
4. I membri dell'organo di garanzia restano in carica per un solo anno scolastico e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi;
5. L'organo di garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico, che nomina un docente con funzioni di Segretario.
6. L'Organo di garanzia è validamente costituito in prima convocazione con la presenza di tutti i suoi componenti ed in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevarrà il voto del Dirigente scolastico.
7. Per il calcolo della maggioranza non si terrà conto dei voti di astensione. In caso di parità di voti il ricorso si intende respinto.
8. I componenti dell'Organo di Garanzia restano in carica fino alla nomina dei successori nei termini previsti per l'elezione delle singole componenti.

Art. 56 – Forma del ricorso all'Organo di Garanzia

1. Ogni ricorso e richiesta di parere all'Organo di Garanzia deve essere presentato in forma scritta ed incarta semplice al competente ufficio di segreteria dell'Istituto.

Art. 57 – Convocazione dell'Organo di garanzia ed istruttoria

1. Ogni volta che viene presentato un ricorso o una richiesta di applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e del presente Regolamento, il Presidente convoca l'Organo di garanzia con comunicazione scritta.
2. Quando l'Organo di Garanzia è chiamato a decidere sulla irrogazione di sanzioni, deve preventivamente sentire il ricorrente ed ogni altro soggetto che possa fornire elementi utili per avere una conoscenza completa dei fatti.

3. Per le richieste dei pareri in materia di applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e del presente Regolamento, la decisione deve essere verbalizzata e pubblicizzata mediante l'affissione in un apposito spazio entro 5 giorni dalla deliberazione.

4. La decisione dell'Organo di Garanzia sui ricorsi avverso i provvedimenti sanzionatori viene comunicata in forma scritta nei successivi tre giorni al ricorrente.

Art. 58 – Organo di garanzia Regionale

1. Avverso le deliberazioni dell'Organo di Garanzia è ammesso ricorso da parte dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, che decide in via definitiva sulla legittimità del provvedimento.

Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento si rimanda alla suddetta normativa ed alle norme ad essa successive e/o complementari.

La Dirigente Scolastica
Dr.ssa Caterina Startari

